

SEZ. III CIVILE

In Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

Dott. M. Gionfrida           Presidente rel.

Dott. M. Bano                Giudice

Dott. M. Gallo              Giudice

Sul reclamo proposto da ~~Luca Sabatini~~, per sé e per il figlio minore ~~Luca Sabatini~~ con ricorso depositato il 2/7/2012;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/10/2012,

Rileva il Collegio che il reclamo ha per oggetto l'impugnazione del decreto reso dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Venezia in data 8/6/2012 con il quale l'Amministratore di sostegno era stato autorizzato a concedere in locazione l'appartamento sito in Marghera Via Trieste n. 207. I ricorrenti reclamano la proprietà di tale appartamento, acquistato per successione, e deducono l'illegittimità del decreto di autorizzazione e l'illiceità del contratto di locazione perché avente da oggetto proprietà di terzi.

Osserva il Collegio che è destituita di fondamento l'eccezione di incompetenza sollevata dall'amministratore di sostegno. Ed invero l'art. 720 bis c.p.c. al secondo comma si limita a prevedere che nei procedimenti di amministrazione di sostegno sia dato avverso il decreto del giudice tutelare reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c., ma la previsione si riferisce unicamente al decreto di cui all'art. 405 c.c. che, definisce il procedimento sul ricorso ex art. 404, 407 c.c., nel

senso che il legislatore ha previsto una competenza eccezionale, in deroga ai normali criteri, solo per la particolare rilevanza del provvedimento che è destinato ad incidere sulla capacità di agire e sui diritti fondamentali della persona. Per quanto attiene invece alla normale gestione dell'amministratore di sostegno, e al regime delle autorizzazioni concesse ai sensi 411 c.c., 374, 375 c.p.c., mantengono vigore gli ordinari criteri di competenza che, ai sensi dell'art. 739, comma primo, c.p.c., individuano il tribunale come organo competente a decidere sui reclami avverso il provvedimenti del giudice tutelare (si veda in proposito Cass. 10/5/2011, n. 10187, nel senso che la regola eccezionale di competenza posta dall'art. 720 bis c.p.c., vale solo per i provvedimenti che dispongono l'apertura e la chiusura della procedura di amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze in materia di interdizione ed inabilitazione).

Ciò premesso in punto di competenza, va peraltro con rilievo preliminare rilevata e dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della ricorrente.

Il procedimento, di natura sostanzialmente amministrativa, che si instaura a seguito della richiesta dell'amministratore di autorizzazione a compiere un atto nell'interesse del beneficiario ha natura di volontaria giurisdizione e si radica nei confronti di una sola parte, il richiedente, in assenza di contraddittorio con altre parti. Conseguentemente solo il richiedente, o il P.M. quando sia richiesto dalla legge il suo intervento, può in ipotesi proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. e, ovviamente, nel solo caso di provvedimento di rigetto o di accoglimento difforme dalla

richiesta; laddove i terzi estranei alla procedura, e privi di una posizione che ne legittimerebbe l'intervento, non hanno legittimazione ad impugnare l'atto (cfr. Cass. 12/8/1967, n. 2209; Cass. 24/5/1991, n. 5877).

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il reclamo e condanna la parte reclamante alla rifusione delle spese che si liquidano in complessivi € 500,00.

Si comunichi

Venezia, 24/10/2012

Il Presidente

